

**Regolamento**  
**sull' igiene del suolo e dell' abitato**  
 (del 14 ottobre 1958)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;<sup>[1]</sup>

**d e c r e t a :**

Capitolo I  
**Autorità di vigilanza igienica**

**Compiti dei municipi**

**Art. 1**<sup>[2]</sup> La vigilanza sull' igiene del suolo e dell' abitato, nei limiti della LS., del presente e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici delegati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali.

**Vigilanza superiore**

**Art. 2**<sup>[3]</sup> La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti.

In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:

- a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell' abitato;
- b) sugli impianti di acqua potabile.

Capitolo II  
**Nuove costruzioni o adattamenti di stabili**

**Art. 3** ...<sup>[4]</sup>

**Autorizzazione per edifici cantonali e comunali ad uso pubblico o collettivo**

**Art. 4**<sup>[5]</sup> I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l' ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento.

**Art. 5-8** ...<sup>[6]</sup>

**Art. 9** ...<sup>[7]</sup>

**Requisiti speciali per stabili d' uso collettivo**

**Art. 10** Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l' art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d' abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

- a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell' uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m<sup>3</sup> 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m<sup>3</sup> 12 per adulti e 8 per i ragazzi;
- b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;
- c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all' uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;
- d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;

e) camere d' isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.

**Art. 11** ... <sup>[8]</sup>

### Capitolo III **Permessi di abitabilità**

#### **Ispezioni** <sup>[9]</sup>

**Art. 12** <sup>[10]</sup> Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subito modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.

Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev' essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale.

#### **Termini minimi per l' abitabilità**

**Art. 13** <sup>[11]</sup> Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall' ispezione l' avvenuta sufficiente evaporazione dell' umidità dei muri e degli intonachi.

#### **Occupazione abusiva**

**Art. 14** I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l' applicazione di una multa.

L' illuminazione elettrica, il gas e l' acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità.

### Capitolo IV **Fabbricati esistenti**

#### **Inabitabilità**

**Art. 15** <sup>[12]</sup> Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell' aerazione e dell' illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale.

#### **Condizioni anti-igieniche**

**Art. 16** Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d' arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.

Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l' aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.

### Capitolo V **Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai**

**Art. 17-23** ... <sup>[13]</sup>

### Capitolo VI **Acqua potabile**

#### **Requisiti di potabilità**

**Art. 24** I requisiti di potabilità dell' acqua sono quelli fissati dall' ordinanza federale sulle derrate alimentari (ODA) e dal manuale svizzero derrate alimentari (MSDA).

Nel caso in cui circostanze speciali obblighino a captare per l' alimentazione di pubblici acquedotti acque che non hanno completamente i requisiti di potabilità sopraaccennati, le stesse vanno trattate con adeguati procedimenti di depurazione biologica. La modalità di questi provvedimenti è stabilita dal dipartimento. Il dosaggio degli agenti della depurazione: cloro, ozono, raggi ultravioletti, argento oligodinamico, ecc. è stabilito dal laboratorio.

#### **Norme generali**

**Art. 25** Ogni comune dev' essere dotato di un servizio di distribuzione di acqua potabile. Gli impianti di acquedotti pubblici privati facenti servizio per il pubblico devono corrispondere alle disposizioni dell' ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari.

#### **Frazioni discoste e località periferiche**

**Art. 26** Le frazioni discoste dal centro e le località periferiche isolate devono essere servite, o con allacciamento alla rete di distribuzione principale, o con un proprio acquedotto, o con allacciamento alla rete di distribuzione dell' acquedotto viciniore.

#### **Obbligo di forniture d' acqua**

**Art. 27** Per assicurare alla popolazione l' indispensabile servizio di acqua, il Consiglio di Stato può ordinare, d' ufficio, l' allacciamento di località discoste, e non servibili dall' acquedotto pubblico del comune, o delle frazioni, all' acquedotto pubblico o privato viciniore, quando le condizioni tecniche dello stesso lo permettano.

#### **Allacciamento di nuove costruzioni in località isolate**

**Art. 28** L' allacciamento di nuove costruzioni in località isolate, e discoste dalla normale rete di distribuzione, è disciplinato dai regolamenti comunali. Chi intende costruire in queste condizioni, deve prima accertarsi delle possibilità di raccordo al pubblico acquedotto.

#### **Vigilanza tecnico-sanitaria e casellario delle acque potabili**

**Art. 29** La vigilanza generale e tecnico-sanitaria sugli acquedotti è affidata al laboratorio cantonale d' igiene, il quale provvede alla tenuta del casellario delle acque potabili, per la raccolta di dati tecnici ed igienici inerenti ai servizi d' acqua potabile. A questa vigilanza sottostanno anche gli acquedotti agricoli, costruiti col sussidio dello Stato e destinati contemporaneamente all' alimentazione umana.

#### **Autorizzazione per costruzione e sistemazione di acquedotti pubblici e privati**

**Art. 30** La costruzione di acquedotti pubblici e privati, le modificazioni agli impianti di captazione, accumulazione ed alla rete di distribuzione dell' acqua potabile, sono subordinate alla preventiva approvazione del dipartimento, su presentazione del piano completo, comprendente:

- a) piano di situazione generale;
- b) dettagli degli impianti di captazione, accumulazione, e rottura di pressione;
- c) dettagli della rete di distribuzione;
- d) preventivo e relazione tecnica.

#### **Requisiti per gli acquedotti**

**Art. 31** L' approvazione è data su preavviso del laboratorio cantonale. I requisiti generali sono:

- a) idoneità delle sorgenti, sia qualitative che quantitative ad alimentare il pubblico acquedotto;
- b) rispondenza degli impianti alle esigenze della tecnica sanitaria, tenuto conto in modo speciale, della protezione dell' acqua da ogni infiltrazione esteriore, e da ogni possibilità d' inquinamento;
- c) idoneità della rete di distribuzione ad assicurare il pubblico servizio dell' acquedotto, sia per quanto riguarda l' estensione della rete, sia per quanto riguarda il dimensionamento della tubazione, e ciò tenuto conto della possibilità di futuro sviluppo dell' azienda.

#### **Esigenze speciali per i pubblici acquedotti.**

##### **Captazioni**

**Art. 32** Gli impianti di captazione devono raccogliere sorgenti ben individuate, scaturienti da terreno accuratamente pulito da detriti, e scorrenti su terreno impermeabile e stabile.

##### **Captazioni nel sottosuolo**

**Art. 33** Nei casi di drenaggi e captazioni nel sottosuolo, il dipartimento dà le indicazioni caso per caso.

L' ubicazione dei sondaggi per lo scavo di captazione dal sottosuolo, deve essere indicata dal dipartimento prima dell' inizio dei lavori.

##### **Manufatti**

**Art. 34** Le camere di presa, di raccolta, di interruzione di pressione, ed i serbatoi, devono

essere costruiti in modo da consentire le operazioni di pulitura.

#### **Ubicazione**

La loro ubicazione deve essere scelta in località adatta, protetta dall' azione delle acque superficiali, sufficientemente lontana dalle pubbliche vie, comprese le strade agricole, forestali, mulattiere e simili, e dove è possibile, devono essere situate sul lato a monte delle strade stesse.

#### **Intonaco**

Le loro pareti, il fondo ed il soffitto, devono essere intonacate impermeabilmente, sia con intonaco di malta di cemento lucidato 1:1, o meglio con un intonaco di malta di cemento 1:3, rivestito con almeno due strati di emulsione bituminosa appropriata, o con intonaci speciali riconosciuti idonei dal dipartimento.

#### **Accessi**

Le porticine d' accesso verticali devono essere a perfetta chiusura ed avere dimensioni tali da consentire un facile accesso.

I chiusini orizzontali devono essere usati solo quando non vi è possibilità di accessi a portina verticale.

I chiusini orizzontali ed i cappelli di aerazione devono essere posati in sopraelevazione di almeno m 0,80 sul piano del terreno circostante.

#### **Aerazione**

I manufatti devono essere convenientemente arieggiati con speciali cappelli d' aerazione, opportunamente situati e tali da impedire qualsiasi influenza esterna.

#### **Eliminazione di parti in ferro sotto acqua**

Nell' interno dei serbatoi e dei manufatti, in zona sotto al pelo dell' acqua, si deve possibilmente evitare la posa di elementi metallici, specialmente elementi in ferro.

Le saracinesche di chiusura degli scarichi e deflusso dell' acqua, e le relative tubazioni, devono essere collocate all' esterno dei serbatoi in apposite camere.

#### **Condotte**

**Art. 35** Le tubazioni devono essere, di regola, in ghisa catramata, in ferro speciale catramato ed avvolte con juta (tubi Mannesmann) per i diametri superiori ai 40 mm, e di ferro zincato per i diametri inferiori ai 40 mm.

Di regola il diametro di 40 mm è il minimo consentito per le reti pubbliche di distribuzione.

È consentito il diametro di 32 mm per raccordi isolati molto limitati. Diametri inferiori possono servire solo per impianti privati.

#### **Tubi in materie plastiche**

È consentita la posa di tubazioni di materie plastiche speciali polimerizzate ed altre materie sintetiche, a condizione che le stesse siano approvate dall' istituto federale per la prova dei materiali. La posa di queste tubazioni può essere subordinata a speciali precauzioni di copertura, che abbiano ad impedirne lo schiacciamento ed il perforamento.

#### **Tubi in cemento-amianto**

Le tubazioni di materiale di cemento-amianto (eternit), sono consentite solo se si ha la garanzia che le acque ed i terreni della zona non siano aggressivi per questo materiale.

La non aggressività è richiesta non solo per le acque da captare, ma anche per quelle della zona vicina.

Le tubazioni devono essere posate in modo da permettere, nei limiti del possibile , la circolazione dell' acqua a circuito chiuso.

#### **Posa delle tubazioni**

Gli scavi in terreno ordinario devono essere fatti in modo da avere almeno 1 metro di materiale di copertura sopra il tubo.

Per gli scavi in roccia, ove non è sempre possibile raggiungere tale copertura, per le isolazioni inerenti alle opere necessarie per il passaggio di corsi d' acqua, di avvallamenti, burroni, ecc., le disposizioni sono impartite caso per caso dal dipartimento.

#### **Zona di protezione**

**Art. 36** Ogni captazione deve essere circondata da zone di protezione cintate e alberate, con divieto di pascolo e di concimazione e di trattamenti antiparassitari del terreno.

La creazione e l' estensione di queste zone devono essere approvate dal dipartimento.

### Capitolo VII **Fognature pubbliche**

**Art. 37** ... [\[14\]](#)

**Art. 38** ... [\[15\]](#)

**Art. 39-47** ... [\[16\]](#)

## Capitolo VIII **Protezione e depurazione delle acque**

**Art. 48-57** ... [\[17\]](#)

**Art. 58** ... [\[18\]](#)

**Art. 59-63** ... [\[19\]](#)

**Art. 64** ... [\[20\]](#)

**Art. 65** ... [\[21\]](#)

## Capitolo IX **Nettezza urbana**

**Art. 66-72** ... [\[22\]](#)

### **Lotta contro le mosche ed animali nocivi**

**Art. 73** La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento.  
Il laboratorio cantonale d'igiene fornirà i materiali di lotta, nel limite delle possibilità a prezzo di costo.

**Art. 74** ... [\[23\]](#)

## Capitolo X

### **Disposizioni penali e finali**

**Art. 75** Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero.

### **Procedura**

**Art. 76** Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d'applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC.  
Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.

### **Contestazioni**

**Art. 77** Le contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato.

### **Ricorsi**

**Art. 78** [\[24\]](#) Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative.

### **Regolamenti comunali**

**Art. 79** I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959.

### **Entrata in vigore e disposizioni abrogative**

**Art. 80** Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull'igiene del suolo e dell'abitato e ogni altra disposizione contraria.

- 
- [1] Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [2] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [3] Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
- [4] Art. abrogato in data 22.1.1974 - BU 1974, 82.
- [5] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [6] Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.
- [7] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [8] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [9] Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
- [10] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [11] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [12] Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
- [13] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [14] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [15] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.
- [16] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [17] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [18] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.
- [19] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [20] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76.
- [21] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [22] Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
- [23] Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
- [24] Art. modificato il 14.6.1966 - BU 1966, 348.